

CGIL



Audizione

DL ‘Sostegni-ter’

Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico ([A.S. 2505](#))

presso

5^a Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato della Repubblica

(10 febbraio 2022)

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri n. 57 del 21 gennaio scorso si compone di cinque titoli e 32 articoli con cui sono stati introdotti nuovi sostegni alle attività maggiormente colpite dall'emergenza Covid (turismo, cultura, ristorazione, spettacolo, sport, ecc.) e interventi per contrastare l'aumento del costo della bolletta energetica per le imprese (con ulteriori 1,7 miliardi di euro, che si sommano ai 3,8 miliardi già stanziati per mitigare il rincaro del costo dell'energia nel primo trimestre 2022). Nel complesso, le misure impegnano ulteriori 3,5 miliardi di euro di risorse in Bilancio.

L'intervento, dunque, viene giustificato dalla congiuntura economica che, benché ancora positiva, mostra molti segnali di rallentamento e alcuni fattori di rischio e di incertezza – oltre l'andamento dei contagi per la variante Omicron – dovuti innanzitutto alla volatilità dei prezzi delle materie prime, soprattutto energetiche, e ai colli di bottiglia nelle catene globali di approvvigionamento, che condizionano gli scambi internazionali incidono sui costi della logistica. Il provvedimento sostiene i settori i più esposti a tali fattori e appare in continuità con le misure urgenti già varate per far fronte all'emergenza pandemica¹.

¹ Ricordiamo che gli interventi di politica economica e fiscale hanno sostenuto sin qui il sistema sanitario e la macchina pubblica volta al contenimento dell'emergenza; il tessuto economico-produttivo nazionale; il lavoro e le famiglie. Ciò ha consentito di arginare gli effetti recessivi dell'emergenza pandemica e, grazie anche al blocco dei licenziamenti, impedire una disoccupazione dilagante. Nel 2020 sono stati varati 4 provvedimenti di sostegno e 4 di ristoro per circa 108 miliardi di euro di deficit con effetti anche nel biennio successivo, a cui aggiungere buona parte della manovra in Legge di Bilancio 2021; nel 2021 sono stati previsti altri 32 miliardi del DL ‘Sostegni’ di marzo 2021 e un nuovo scostamento che ha finanziato il decreto-legge Sostegni-bis per 40 miliardi di euro. Il totale dei provvedimenti straordinari a favore di imprese, lavoro, sanità, famiglie varati nel 2020 e nel 2021 ammonta a 180 miliardi di euro. Di questi 180 miliardi, circa 102 miliardi (55 nel 2020 e 47 nel 2021) sono andati a imprese e professionisti sotto forma

Tuttavia, siamo di fronte all'ennesimo decreto legge che interviene sostanzialmente sull'emergenza e che non vincola con condizionalità le tante risorse pubbliche. Anche questo provvedimento non introduce vincoli su occupazione, trasparenza e prospettiva, bensì riflette l'assenza di una strategia pubblica di rilancio dell'economia e di cambiamento della struttura produttiva fondata su nuove politiche industriali, sociali e di sviluppo volte a creare buona occupazione e a generare una crescita più "inclusiva, intelligente e sostenibile". Inutile sottolineare che nessuna norma del decreto si fa carico del necessario 'sostegno' al potere d'acquisto dei redditi da lavoro a fronte della fiammata inflazionistica, né alla quantità e alla qualità dell'occupazione.

In merito all'aumento dei prezzi dell'energia, c'è un tema che vorremmo fosse affrontato, ossia l'esigenza di avere un progetto di sistema relativo alla transizione energetica: non sono sufficienti interventi congiunturali, serve un piano nel medio periodo, una revisione profonda del modo in cui si definiscono i prezzi dei beni energetici. Troviamo più ragionevole un intervento sugli extraprofitti non solo sulle rinnovabili, nel momento in cui stiamo affrontando un processo di decarbonizzazione.

Sono sicuramente importanti le previsioni sugli ammortizzatori sociali, ma sottolinea anche delle criticità. C'è un intervento costruito in Legge di Bilancio 2022 per ridefinire il sistema degli ammortizzatori sociali, ma nel frattempo sarebbe stato necessario prevedere dei meccanismi di transizione con le casse Covid e questo non è accaduto, trovandoci di fronte a misure "tampone". Difatti, oltre a elementi legati alla decorrenze dei termini, che sarebbe importante ricollocare al 1 gennaio 2022, troviamo necessario estendere gli ammortizzatori Covid per tutti i settori non coperti dalla Cigo e al settore tessile e della moda.

Per quanto riguarda i cosiddetti Superbonus, siamo molto attenti ai temi dell'irregolarità e, soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro, le frodi vanno evitate. Ma una cosa è prevedere e contrastare le irregolarità, un'altra è bloccare una misura rifinanziata solo un mese fa. Sospenderla la misura significherebbe produrre un duro contraccolpo anche all'occupazione.

Di seguito, un commento delle principali misure per tema o settore di riferimento.

ENERGIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Con l'**Articolo 10 (Piano transizione 4.0)**, per favorire i processi di transizione ecologica realizzati attraverso investimenti pluriennali complessi attraverso l'adozione di tecnologie digitali si introducono maggiorazioni del beneficio fiscale previsto dal cosiddetto "piano di transizione 4.0 per l'acquisto di beni strumentali tecnologicamente avanzati. Nello specifico si prevede la possibilità di aumentare da 20 milioni a 50 milioni di euro il limite degli investimenti per i quali le imprese possono chiedere le agevolazioni e i crediti d'imposta già definiti nella Legge di Bilancio 2022-2024 (Legge 234/2021). In quella legge si stabiliva un credito d'imposta del 20% per gli investimenti fino a 2.5 milioni di euro, del 10% per gli investimenti da 2.5 a 10 milioni di euro e del

di agevolazioni e incentivi fiscali, sospensioni, garanzie, liquidità, fondo perduto, ecc. Nel 2020 e 2021 al lavoro vanno meno di 40 miliardi.

5% per gli investimenti da 10 milioni a 20 milioni di euro. Ora si estende il credito d'imposta del 5% agli investimenti fino a 50 milioni di euro.

Continua a non esservi alcuna condizionalità relativa al rapporto tra agevolazioni fiscali e creazione o mantenimento di occupazione.

La disposizione dell'**Articolo 14 (Riduzione oneri di sistema primo trimestre 2022 per utenze con potenza pari o superiore a 16,5KW)**, che integra quella già prevista nella legge 204 /21 art.1 c 504 relativa alle utenze con potenza inferiore ai 16,5KW, prevede che ARERA annulli per il primo trimestre 2022 le aliquote relative agli oneri generali di sistema.

Tale provvedimento è coerente con quanto già da noi richiesto al fine di sostenere l'impatto dell'aumento dei costi energetici sulle produzioni industriali e sulle PMI. Esso però risente di alcuni limiti in ordine alla durata temporale e alle risorse messe in campo che ammontano a 1200 mln corrispondenti al gettito atteso dal GSE per il periodo considerato sulle utenze in questione. Un limite ulteriore riguarda la copertura finanziaria che, sebbene solo per la parte eventualmente eccedente i 1.200 milioni, sarà garantita con le risorse provenienti dalle aste delle quote di emissione di CO2, sottraendo così tali risorse alla loro finalità principale di sostegno ai processi di transizione energetica.

Il limite principale è che queste misure generano un sollievo momentaneo ma non risolvono la complessità richiesta dalla transizione verde, né le importanti implicazioni geopolitiche e la necessaria coerenza con le scelte europee. Non essendo un intervento sistemico, i prezzi energetici continueranno a subire le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e le misure di sostegno dovrebbero susseguirsi senza soluzione. È necessario invece intervenire con investimenti mirati all'efficienza energetica, alla decarbonizzazione di tutti i settori economici e alla transizione energetica, a partire da interventi negli immobili dei soggetti in condizioni economiche svantaggiate e al sostegno mirato alle imprese per interventi di efficientamento energetico, installazioni di impianti energetici rinnovabili e elettrolizzatori per idrogeno verde per le aziende hard to abate e mettere in campo tutte le misure fiscali, di politica industriale e della ricerca per sostenere e guidare un uso razionale dell'energia e la transizione energetica.

La norma dell'**Articolo 15 (Contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per le imprese energivore)** interviene sulle imprese energivore così come individuate dal MISE con decreto 21/12/2017 con lo scopo di attenuare, seppur parzialmente, l'impatto degli extra-costi sostenuti per far fronte agli aumenti dei prezzi dell'energia. Il contributo è dovuto alle imprese che hanno subito un aumento dei costi energetici rispetto al medesimo periodo del 2019 (al netto di imposte e sussidi) superiore al 30%. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica effettivamente acquistata nel primo trimestre 2022.

Anche questa misura risponde alle esigenze che avevamo già evidenziato al fine di sostenere i settori produttivi che maggiormente risentono dell'impatto dei costi energetici, ma non lo fa in modo strutturale ed efficace. Innanzitutto le risorse disponibili, pari a 540 mln, paiono però appena sufficienti per affrontare l'emergenza e, anche in questo caso, hanno il limite che, nella quota parte

di 405 mln, siano derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 e che 24,11 milioni di euro vengano dalle risorse recuperate dall'eliminazione dei SAD di cui all'art. 18, comma 1. Inoltre, restano assolutamente assenti strategie, strumenti e risorse per affrontare in termini strutturali i necessari processi di transizione energetica garantendo altresì il mantenimento di importanti filiere produttive nazionali e della relativa occupazione. Per questo riteniamo che le risorse dovrebbero essere utilizzate per sostenere le imprese energivore affinché investano per migliorare la propria efficienza energetica, per l'installazione di fonti energetiche rinnovabili, per la decarbonizzazione della produzione con elettrolizzatori per idrogeno verde, in processi di economia circolare. In questo modo i costi energetici sarebbero tagliati in modo definitivo mentre la previsione dell'Articolo 15 ha solo un effetto di momentaneo sollievo per il primo semestre del 2022. In proposito, rimandiamo integralmente alle [proposte](#) che, in sede di Legge di Bilancio 2022-2024, la CGIL ha già avanzato in materia di costituzione di un'Agenzia per lo sviluppo e un Fondo speciale per la transizione.

Secondo l'Articolo 16 (Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili) dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, e sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia.

Per gli impianti che fruiscono del cosiddetto Conto Energia è infatti previsto un premio fisso in aggiunta al prezzo di mercato che, peraltro, è determinato in gran parte in base all'andamento delle materie prime fossili con il cosiddetto meccanismo Smp (System marginal price) che vige in tutti i paesi della UE. In situazione analoga si trovano gli impianti a fonti rinnovabili che non hanno meccanismi di incentivazione che comunque stanno godendo dei riflessi sul prezzo finale per KW/h di incrementi del costo del gas naturale e delle quote di CO2 che esse tuttavia non stanno sopportando.

Sul tema dell'incremento dei prezzi dei beni energetici, in Audizione sulla Legge di Bilancio 2022, segnando l'allarme sugli aumenti delle bollette avevamo messo in luce che, l'intervento con risorse della fiscalità generale per moderarne gli effetti, trascurava la possibilità di far assumere almeno una parte dei maggiori oneri di produzione alle imprese del settore, soprattutto a controllo pubblico.

Per queste ragioni avevamo già sollecitato interventi in tal senso, analogo a quelli già assunti da altri paesi europei. La tassa sugli extra profitti così come disciplinata dall'art. 16 sarebbe condivisibile se non colpisse soltanto i produttori di energia da fonti rinnovabili visto che gli extra profitti, derivanti dai prezzi di mercato, riguardano anche i produttori di energia da fonti fossili. Occorre evitare di mettere in discussione futuri investimenti, soprattutto nelle FER proprio nel momento in cui devono decollare per guidare la transizione energetica. Tale norma presenta, dunque, il limite dell'assenza di interventi tesi a sostenere ed accelerare nel contempo gli investimenti in energie rinnovabili; a questo fine ribadiamo quanto la CGIL ha già evidenziato in sede di Legge di bilancio 2022 con la proposta di sterilizzare parzialmente gli effetti della norma in

questione sulla quota, anche parziale, degli extraprofitti reinvestiti in impianti di produzione di energia rinnovabile che non godano di altre forme di sostegno o incentivo pubblico. In questo modo la norma avrebbe il vantaggio di rispondere ad una esigenza congiunturale nel reperimento di risorse per far fronte all'aumento dei costi energetici, ma anche di favorire strutturalmente gli investimenti di capitali privati nel settore delle rinnovabili.

Non si ha ancora notizia della revisione del PNIEC che deve aggiornare dal 37% al 55% l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030, rispetto al 1990, in linea con la nuova legge europea sul clima e mancano completamente politiche industriali di sostegno alla ricerca e allo sviluppo delle filiere industriali legate all'efficienza energetica e alle rinnovabili.

Più in generale, c'è da rilevare che siamo ancora in presenza di interventi disorganici in materia di politiche energetiche. Di fronte alla attuale congiuntura e alla necessità assoluta di centrare gli obiettivi di decarbonizzazione mantenendo al contempo la competitività delle filiere produttive nazionali e della relativa occupazione, sono necessari innanzitutto piani e misure di giusta transizione, come è indispensabile intervenire nel breve periodo su scala europea sul mercato del gas, aumentandone così disponibilità e scorte anche a livello nazionale, nonché agendo al contempo con adeguate semplificazioni per accelerare gli investimenti volti ad aumentare la potenza installata e disponibile di energie rinnovabili.

Analoga riflessione di carattere strategico e di scala europea andrebbe avviata, a oltre 25 anni dall'avvio della liberalizzazione, sulla efficacia dell'attuale modello Smp per la formazione del prezzo in considerazione che il rapporto fra costi di esercizio e costi di investimento fra le diverse fonti energetiche è oggi radicalmente diverso.

L'Articolo 17 (modifiche alla disciplina della commissione tecnica PNRR-PNIEC) apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione (contenuta nell'art. 8 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente) per accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese.

In particolare:

- ▶ consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC;
- ▶ precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza;
- ▶ consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri in distacco.

Valutiamo positivamente questa modifica poiché impostata per favorire ed accelerare il processo di transizione ecologica inserito nel quadro dell'utilizzo delle risorse del PNRR e del PNIEC, in particolare per quel che riguarda la produzione di energia derivata da fonti rinnovabili, in linea con la posizione della CGIL.

Il titolo dell' **Articolo 18 (Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)** è fuorviante: vengono eliminati tre SAD ma 24,1 milioni dei 24,7 milioni "recuperati" sono utilizzati per nuovi sussidi alle fonti fossili sotto forma di credito d'imposta per le aziende energivore. E' da notare che le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, secondo le stime del IV catalogo sui SAD-SAF ammontano già a 580,00 milioni di euro e incoraggiano le imprese manifatturiere a consumare più elettricità del necessario attraverso un effetto distorsivo sui prezzi che può indurre allo spreco. I 3 SAD eliminati sono: la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, l'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare e la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment. Il quarto catalogo dei SAD e SAF del settembre 2021 del MITE, stima che la somma complessiva erogata nel 2020 per questi tre sussidi è stata di soli 24,7 milioni di euro a fronte di una spesa complessiva in SAD nel 2020 di 21.648,63 milioni di euro (di cui 13.100 di sussidi alle fonti fossili). L'eliminazione dei tre sussidi porta quindi ad una "riduzione" irrisoria dei SAD dello 0,11%. I SAD dovrebbero essere gradualmente ridotti con l'obiettivo di eliminarli completamente in un tempo ragionevole. Le risorse recuperate devono essere utilizzate per gli investimenti nella transizione ecologica ed energetica necessari a garantire il rispetto degli impegni e degli obiettivi del Green deal e della Legge per il clima europea e per evitare gli impatti sociali ed occupazionali della transizione stessa. Come attesta la Corte dei Conti Europea, le sovvenzioni ai combustibili fossili ostacolano la transizione energetica, pregiudicano la salute pubblica, aumentano i rischi di rimanere intrappolati in investimenti ad alte emissioni che devono essere smantellati prima del termine del ciclo di vita e provocano distorsioni del mercato che rendono più costose le tecnologie basate sulle rinnovabili e sull'efficienza energetica. Occorre pertanto intervenire con determinazione nella riduzione dei SAD. Il lavoro di analisi del quarto catalogo offre tutti gli elementi di valutazione utili ad avanzare proposte più coraggiose e consistenti che consentano di recuperare ingenti risorse e di dare un segnale di prezzo che rispecchi l'impatto sul clima e sull'ambiente. Positive invece la disposizione del comma 3 che stabiliscono che le risorse del fondo rotativo per la "crescita sostenibile", istituito presso il Ministero dello sviluppo destinato al finanziamento, fra l'altro, di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, non possano essere utilizzate per progetti riguardanti i settori fossili.

Gli **Articoli 1, 2 e 3**, attengono rispettivamente a misure di sostegno delle attività economiche chiuse, al rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio e a misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.

Tutti gli interventi operano attraverso il finanziamento di Fondi. Per le prime si tratta di un rifinanziamento del Fondo preesistente e definito dal "Sostegni bis", D.L. 73/21, per le seconde si tratta invece della creazione di un nuovo e apposito Fondo e per le terze si tratta anch'esso del Fondo preesistente definito dall'art. 26 del "Sostegni", D.L. n. 41/21.

Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse ha una dotazione di 20 milioni di euro ed è destinato esclusivamente alle attività chiuse alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio” viene rifinanziato con una dotazione di 200 milioni di euro ed finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore di imprese che svolgono prevalentemente attività di commercio al dettaglio che presentino un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e che abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. La domanda per l’ottenimento del contributo va presentata in via telematica al MISE.

Il Fondo per le misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica viene incrementato di 20 milioni di euro ed è destinato esclusivamente in favore delle attività economiche di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici secondo le modalità di cui all’art. 26 del “Sostegni”, D.L. n. 41/21.

L’Articolo 3 interviene anche sull’art. 1-ter del “Sostegni bis”, incrementando di 40 milioni il fondo in disponibilità per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA, allargandolo anche ad altri settori in difficoltà di cui ai codici Ateco citati dallo stesso articolo. Condizione per poter godere di tali prestazioni è quella che tali attività abbiano subito una riduzione di ricavi non inferiore al quaranta per cento rispetto ai ricavi del 2019.

TURISMO, SPORT E CULTURA

In generale, manca un progetto di sviluppo integrato rispetto alle risorse stanziare che si limitano solo agli aspetti risarcitori per le aziende. Appare ancora più grave che le risorse stanziare verranno erogate solo sulla base di criteri finanziari, quali la diminuzione del fatturato aziendale, ma non viene inserito nessun vincolo sul rispetto alla tenuta o alla crescita occupazionale. Questo potrebbe determinare la situazione paradossale che le aziende ricevano risorse pubbliche mentre licenziano parte o tutto il personale.

Nello specifico, dei settori dello spettacolo, si possono valutare gli effetti dei mancati interventi sullo spettacolo come segue:

Esercizi cinematografici. Sale cinematografiche in difficoltà per la riduzione del numero degli spettatori per il timore da contagio, per la mancata programmazione di prodotti nuovi decisa dalle distribuzioni e per la mancata definizione delle finestre di uscita. Si chiedeva l’estensione della validità del FIS COVID fino al 31 marzo, ma l’art.7 del DL 4/22 contiene solo l’esonero della contribuzione per i datori di lavoro. Le realtà più grandi faranno ricorso al FIS ordinario che hanno maturato, ma non coprirà periodi lunghi e non riusciranno a farvi ricorso tutte le realtà territoriali e di dimensioni più piccole. Oltre al problema occupazionale, avremo di nuovo la riproposizione del problema culturale che la chiusura delle sale porta con sé.

Produzione cine-audiovisiva. L’intervento sulla CIGS effettuato nell’ultima Finanziaria, pur se valutato generalmente in modo positivo sulla questione requisiti, avendo ridotto il numero degli occupati in azienda necessario per la maturazione del diritto, non può trovare applicazione nel settore del cine-audiovisivo per la natura discontinua dei rapporti di lavoro che non consente, se non in rari casi, di avere effettuato le 30 giornate di lavoro previste precedenti con lo stesso

datore. I lavoratori delle produzioni cinematografiche stanno lavorando ma sono soggetti a continue interruzioni che non è possibile coprire con ammortizzatori sociali. In più, non essendo sostenuta economicamente l'indennità di malattia per le quarantene, accade che gli attori o i generici che risultassero contatto stretto con un contagiato, che non possono attuare la prevista autosorveglianza perché sul set non possono indossare la mascherina, non soltanto non usufruiscono di indennità, ma, soprattutto se attori protagonisti, possono indurre il fermo della produzione. E tutti gli occupati di quel set restano senza indennità.

Cultura. L'art. 8 del DL 4/22 aumenta il Fondo già previsto dalla L. 27/20 (Fondo emergenze spettacolo e cineaudiovisivo) di 50 mln di Euro per la parte corrente e 25 mln di Euro per gli interventi in conto capitale e il Fondo già previsto dalla L. 77/20 (Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali) di 30 mln di Euro per il 2022. Bisognerà capire criteri e modalità di ripartizione e distribuzione dei relativi sostegni. È esteso al 30 giugno 2022 l'esonero del pagamento del canone per concessioni e autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per spettacolo viaggiante e attività circensi.

Si attendono quindi nuovi ristori per tutti i lavoratori discontinui del settore spettacolo e intrattenimenti in linea con quanto previsto nei precedenti ristori. Sostegni a fondo perduto. Ripristino della cassa Covid 19 interrotta il 31 dicembre 2021.

Sport. L'art. 9 del DL 4/22 estende il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari delle società sportive dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, autorizzando la spesa fino al limite di 20 milioni di euro per primo trimestre 2022 che costituisce limite di spesa. Viene incrementato di 20 milioni di euro il contributo per le spese di sanificazione delle strutture previsto dal decreto legge del 25 maggio 2021 n.73. Inoltre, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", incrementato di 20 milioni di euro, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

Si attendono anche in questo settore nuovi e specifici ristori per i cd "collaboratori sportivi" come previsto dai precedenti decreti. Ricordiamo che questi lavoratori non hanno diritto a nessun tipo di ammortizzatore sociale in quanto le loro retribuzioni derivano da compensi da collaborazioni sportive non soggetti a contribuzione. Anche per questo settore sarebbe opportuno il ripristino della cassa in deroga per Covid 19.

MERCATO DEL LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'Articolo 7 (Disposizioni in materia di prestazioni di integrazione salariale) dispone che datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato al presente a iniziare dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa come previsto dal D.Lgs. 148/15, siano esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.

In considerazione della particolare situazione emergenziale, è necessario prevedere la possibilità di sottoscrivere accordi di cassa integrazione con decorrenza retroattiva (dal 1° gennaio 2022) rispetto alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale. Alcune aziende, infatti, hanno atteso la pubblicazione della Legge di Bilancio 2022-2024 per poter valutare il quadro aggiornato degli ammortizzatori sociali disponibili dal 1° gennaio 2022. La pubblicazione, avvenuta in data 30 dicembre 2021, non ha reso possibile, per molte aziende con ammortizzatori in scadenza al 31 dicembre 2021, richiedere l'attivazione di nuovi ammortizzatori a far data dal 1° gennaio 2022.

Senza la previsione di una norma che consenta una decorrenza retroattiva, molte aziende si trovano impossibilitate ad attivare programmi di integrazione salariale, con potenziali impatti anche sull'occupazione, nonostante abbiano disponibilità residua in termini di durata (con riferimento ai limiti previsti dal D.Lgs. 148/2015).

Sempre con riferimento alle nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale che prevedono l'eliminazione del contributo addizionale, riteniamo necessario estendere il beneficio previsto, considerando che all'interno delle strutture turistiche individuate, nel suddetto allegato 1 al DL 4/2022, operano molteplici imprese in appalto per i servizi di pulizie e sanificazione, vigilanza, ecc. Infatti, la riduzione dell'attività delle aziende committenti che determina la loro necessità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale nel periodo 01.1.2022 – 31.03.2022, comporta una analoga riduzione/sospensione dell'attività delle imprese appaltatrici. Non si comprende quindi, ragionando in un'ottica di filiera, il motivo dell'esclusione di queste imprese dal beneficio concesso ai committenti, sottolineando che il riconoscimento della medesima misura a favore delle aziende appaltatrici consentirebbe loro un accesso agevolato ai trattamenti di integrazione salariale, con l'obiettivo di mantenere, al pari dei committenti con i quali condivide la medesima condizione di difficoltà, i livelli occupazionali in vista dell'auspicata ripresa, una volta terminata la fase emergenziale, ciò anche al fine di evitare una evidente discriminazione di trattamento.

Sempre in considerazione della particolare situazione emergenziale, è necessario prevedere la possibilità di derogare (dal 1° gennaio 2022, data in cui è terminata la possibilità di avvalersi della CIGD "COVID") a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 148/2015, con riferimento all'impossibilità di richiedere una nuova autorizzazione di CIGS per crisi aziendale (lettera b)) prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. Tale norma, infatti, trova giustificazione in un contesto precedente a quello pandemico. Alla luce dell'attuale situazione emergenziale, tale norma rischia di impedire a società in grave sofferenza economica di poter attivare gli ammortizzatori sociali disponibili (in termini di durata residua, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 148/2015) e necessari ad assicurare la continuità aziendale, esponendo i lavoratori, in difetto, a concreti rischi di licenziamenti (evitabili, in assenza del suddetto vincolo dei due terzi del periodo precedente, attivando percorsi di CIGS e sfruttando periodi residui già resi disponibili dal legislatore).

Infine, con riferimento all'articolo 1, comma 197, della Legge 234 del 30 dicembre 2021, vorremmo richiedere l'urgente pubblicazione di una circolare ministeriale al fine di meglio definire l'applicazione del seguente enunciato: "Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate".

Nello specifico, in considerazione della particolare situazione emergenziale e del crescente numero di lavoratori posti in programmi di cassa integrazione a zero ore, si rende necessario comprendere:

- *Come determinare le giornate di lavoro effettuate, specialmente con riguardo ai lavoratori che intraprendano attività autonoma;*
- *Come il lavoratore (specialmente che intraprenda attività autonoma) possa sospendere il trattamento di integrazione salariale limitatamente alle singole giornate di lavoro effettuate.*

L'Articolo 22 (Titolo III Altre misure Urgenti) proroga il trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale purché con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000 e che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse nazionale.

A tali grandi imprese viene data la possibilità di prorogare la cassa ordinaria prevista dall'art. 3 del decreto-legge 20 luglio 2021 per ulteriori 26 settimane fruibili entro il 31 marzo 2022. Ovviamente si tratta di una proroga che recupera lo scoperto antecedente al 01 gennaio 2022, ovvero i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Per tali periodi di proroga rimane ovviamente in vigore, come per i precedenti periodi, il blocco dei licenziamenti.

Nella relazione tecnica si fa riferimento a una potenziale platea di circa 4.000 lavoratori di ILVA-Arcelor Mittal interessati dalla misura.

L'Articolo 23 (Modifiche alla disciplina sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) procede con l'aggiustare le modifiche che sono intervenute sul D.Lgs. 148/15 determinate dai provvedimenti adottati con la legge n. 384 del 30 dicembre 2021.

L'articolo consta di un solo comma che provvede a declinare con lettere in sequenza una serie di revisioni di legge, quali:

- le lettere d) e g), art. 14 e art. 24, riordinano la scrittura legata alla possibilità che l'esame congiunto possa avvenire in via telematica;
- la lettera e), art. 16, riordina il fatto che le concessioni delle prestazioni sono date dall'INPS;
- la lettera m) art. 36, opera una correzione lessicale portando al singolare la parola Fondo, trattandosi, infatti, del solo FIS. Viene poi richiamato con una correzione, riferita alla composizione delle parti sociali, il fatto che queste sono definite dalla legge e che non sono parti costitutive.
- la lettera n) art. 40, provvede a chiarire, per i Fondi territoriali intersettoriali di Trento e Bolzano che qualora non procedessero per la loro gestione all'adeguamento delle norme previste, questo determina la loro confluenza nel FIS e che le loro risorse in disponibilità vengono trasferite allo stesso FIS per l'esclusivo utilizzo dell'erogazione di trattamenti di integrazione salariale.
- la lettera a), art. 5, procede all'abrogazione della norma che fissava a partire dal 01 gennaio 2022 il ripristino del pagamento del contributo addizionale anche per le imprese con più di

4.000 dipendenti dei settori della fabbricazione di elettrodomestici, norma Whirlpool.

- la lettera b), art. 7, si riferisce alle modalità di pagamento diretto delle prestazioni, cassando la modalità di saldo, chiarendo che per la decadenza il riferimento da prendere in considerazione non è più l'inizio della prestazione, riferendoci alla fine del secondo mese successivo, ma bensì il periodo di collocamento dell'integrazione salariale. Di conseguenza cambia anche il riferimento al calcolo del termine dei sessanta giorni, che non è più quello dell'inizio della prestazione ma dalla comunicazione dell'autorizzazione. Sostanzialmente si tratta di un allungamento dei termini di procedura;
- la lettera c), art. 8, sulla compatibilità della CIG con un'attività lavorativa, viene corretto il tempo di sospensione di riconoscimento della CIG chiarendo che il termine massimo entro il quale questa è concessa è di sei mesi.

Le lettere h), i) e l) intervengono invece in maniera più sostanziosa sul D.Lgs. 148/15, ciò in quanto intervengono sull'Accordo di Transizione Occupazione, art. 22-ter, sul FIS e sull'Assegno di Integrazione salariale.

- La lettera h), art.25-ter, con la modifica che interviene si concorre a chiarire in maniera inequivocabile ad affermare che i termini di condizionalità e di formazione legati ai beneficiari di prestazioni di integrazioni salariali, valgono anche per le prestazioni erogate dai Fondi.
- La lettera i), art. 29, c. 3-bis, nel cassare il termine "ordinarie" fa sì che l'erogazione dell'Assegno di Integrazione Salariale previsto dal FIS valga sia per le integrazioni di tipo ordinario che straordinario.

La lettera l), art. 30, c. 1-bis, contribuisce a chiarire che gli importi dell'Assegno di Integrazione Salariale devono essere almeno pari a quelli definiti dall'art. 3 c. 5-bis, ovvero al massimale unico retributivo definito dalle modifiche intervenute con la L. 234/21.

È evidente che consideriamo le norme sugli ammortizzatori profondamente insufficienti rispetto alle necessità.

Innanzitutto, pur avendo apprezzato l'intervento di riforma previsto dalla Legge di Bilancio 2022 che ha definito un sistema che per la prima volta garantisce la copertura degli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori, avevamo già evidenziato come fosse necessario un periodo di transizione dal sistema Covid al nuovo sistema ordinario. L'adeguamento alle nuove norme richiede il giusto tempo e ritardi e incertezze non possono pregiudicare il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici ad avere nei tempi corretti la copertura degli ammortizzatori.

Ma soprattutto come CGIL abbiamo reiterato in più occasioni la richiesta di dare continuità, almeno fino alla fine dello stato di emergenza, agli ammortizzatori Covid per tutti i settori non coperti dalla Cigo oltre che per il settore moda.

Perdurano effetti ancora pesanti della pandemia, che costringe ancora a chiusure, rilevanti riduzioni di orario, calo di fatturati che non possono essere pagati dai lavoratori e non possono essere assimilati a crisi di mercato ordinarie.

Non bastano quindi gli "sconti" sulle addizionali degli ammortizzatori ordinari previsti in questa norma, che peraltro esclude (non prevedendo tutti i codici Ateco interessati) tipologie di imprese

significativamente in difficoltà (a titolo di esempio settore nidi/infanzia, pulizie alberghiere, settore moda, ecc.).

Già in queste prime settimane di gennaio si sono moltiplicate le richieste di incontri di imprese che minacciano di aprire procedure di mobilità e che, stante la condizione, rischiano di terminare già nella primavera - estate le settimane in disponibilità del nuovo sistema di ammortizzatori (13 o 26 settimane a seconda del numero dei dipendenti).

Appare invece positiva la norma definita con l'articolo 22, che estende di ulteriori 26 settimane fino al 31 marzo la cassa per imprese strategiche di rilevante interesse nazionale con almeno 1000 dipendenti. Una norma che andrebbe ampliata nel suo campo di applicazione anche ad aziende con meno dipendenti.

Per quanto intervenuto in termini di modifica al D.Lgs. 148/15 sia per quanto attiene alla Legge 234 del 30 dicembre 2021, che per quanto previsto dal D.L. 4/22 del 27 gennaio, l'INPS provvederà con l'emanazione della propria circolare applicativa, atto fondamentale al fine di poter godere di tutte le procedure attive per le singole richieste di prestazione di integrazioni salariali.

Valuteremo dalla stessa circolare, che provvederemo puntualmente a commentare, l'eventuale presenza di maggiori puntualizzazioni che la stessa vorrà fare, nel caso provvederemo ad integrare la presente comunicazione.

Per quanto riportato appare evidente che sarà a nostro parere necessario un importante intervento di revisione di queste norme nel percorso di conversione del decreto.

MISURE IN AMBITO SOCIO-SANITARIO

Le misure concernenti l'ambito socio sanitario contenute nel Decreto legge n.4/2022 sono diverse. Tra queste, in particolare, si segnala:

- *che è positivo l'incremento di 400 milioni (articolo 11) del fondo statale per coprire le spese sanitarie collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sostenute nell'anno 2021 da regioni e province autonome, che si aggiungono ai 600 milioni già stanziati e ripartiti dal Governo. Tuttavia non è ancora chiaro se così le spese effettivamente sostenute dalle regioni per fronteggiare l'emergenza Covid 19 siano state coperte né se è del tutto scongiurata la procedura di avvio dei piani di rientro previste in caso di deficit;*
- *sono importanti le misure in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e governo della sanità digitale (articolo 21) collegate all'attuazione del PNRR (M6). Tuttavia ne va verificato l'impatto effettivo riguardo:*
 - *al nuovo ruolo assegnato ad Agenas, che prende il posto dell'Agenzia per l'Italia digitale e del Ministero della Salute,*
 - *all'interoperabilità dei diversi sistemi regionali,*
 - *alla cybersicurezza.*

L'Articolo 11 (Contributi statali alle spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome e connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) prevede l'incremento di 400 milioni del fondo destinato alla copertura di ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sostenute nell'anno 2021 da regioni e province autonome. Dopo lo stanziamento, e il riparto, di 600 milioni (vedi [Intesa Stato Regioni 20.12.2021](#)) ora vengono stanziati ulteriori contributi che concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei Servizi sanitari regionali (n.d.r: lo scopo è evitare la procedura di infrazione che potrebbe portare ai piani di rientro). La Copertura finanziaria è prevista dall'articolo 32 del presente Decreto. Rammentiamo che il contenzioso sull'ammontare delle spese extra per fronteggiare l'emergenza Covid (8 miliardi secondo le Regioni) è ancora aperto. La stessa Relazione Tecnica del DL precisa che "Comunque sarebbero utili informazioni circa i fabbisogni stimati onde consentire la verifica dell'adeguatezza dello stanziamento disposto".

L'Articolo 19, commi 1-3 (Fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore delle scuole)² prevede la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Per attuare tale disposizione, il Ministero dell'istruzione provvede al riparto tra le istituzioni scolastiche del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid19 (ex art. 58, comma 4 DL73/2021), che ora è incrementato di 45,22 milioni di euro per l'anno 2022.

L'Articolo 20, comma 1 (Indennizzi per menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni contro il COVID-19) prevede il riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso) anche per i soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione (nel caso del Covid obbligo fissato dal DL 1/2022 in discussione in parlamento). Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla norma di estensione: 50 milioni di euro per il 2022 e in 100 milioni annui a decorrere dal 2023, il comma 1 rinvia all'articolo 32 del DL in esame e viene istituito un apposito fondo, del Ministero della salute, che provvede ai pagamenti di propria competenza e al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse per gli indennizzi di competenza di tali enti territoriali. Appositi decreti ministeriali dovranno definire modalità di monitoraggio finanziario e le modalità di trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse.

L'Articolo 20, commi 2-5 (Misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare) riguarda la sanità militare: i commi 2-3 autorizzano il Ministero della Difesa ad assumere ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino

² In questo Articolo, al comma 6, si rimedia anche a un disguido creato dall'introduzione dell'Assegno unico e universale. L'assegno unico come sappiamo ha eliminato le detrazioni per i figli minorenni a carico. Il problema è che per come era stato scritto il testo dell'abrogazione, la fine della nozione di "carico fiscale" per i minori avrebbe potuto significare che tutte le spese effettuate per i figli minorenni (sanità, istruzione, sport, trasporto pubblico, ecc), ormai non più considerabili "a carico" non sarebbero potute essere più detraibili.

a un massimo di quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette in relazione all'emergenza Covid-19. I commi 4-5 autorizzano la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio.

L'Articolo 21 (Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale) introduce numerose importanti modifiche alla disciplina riguardante il fascicolo sanitario elettronico (FSE), con lo scopo dichiarato di favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale. Tra gli interventi più significativi finalizzati ad attuare il nuovo governo della sanità digitale il comma 1 definisce le misure volte a garantire la semplificazione, la maggiore efficienza e la celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante una serie di *novelle* all'articolo 12 del DL. 18 ottobre 2012, n. 179 (vedi [Tabella pagine da 120 a 137 del Dossier](#))

Tra le varie modifiche, si prevede che non sia più competenza dell'Agencia per l'Italia digitale e del Ministero della salute ma bensì dell'Agencia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) l'adozione di linee guida per il potenziamento del FSE. Inoltre, le linee guida diventano periodiche e se ne precisa il contenuto, compresa l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo.

Infatti si assegnano ulteriori funzioni attribuite all'AGENAS - Agencia nazionale per i servizi sanitari regionali - per garantire, tra l'altro:

- l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,
- la realizzazione, a cura del Ministero della salute, del nuovo Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS), in accordo con l'Agencia per la cybersicurezza nazionale.

Al proposito si rammenta che la CGIL ha da tempo segnalato la necessità inderogabile: di assicurare l'interoperabilità dei sistemi regionali (e quindi dei FSE), di coinvolgere il Ministero della Salute nel coordinamento del complesso processo di transizione digitale in sanità (qui si coinvolge Agenas), di assicurare la sicurezza dei dati a protezione dei cittadini.

Da segnalare che la Relazione Illustrativa raccomanda che andrebbe escluso che vi siano oneri permanenti da sostenere oltre il periodo di durata del PNRR che sarebbero conseguentemente privi di risorse (ovvero che si prevedano i relativi finanziamenti).

L'Articolo 30, comma 1 (Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola) consente di controllare i requisiti sanitari che permettono alla popolazione scolastica, in classi con casi di positività, lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in autosorveglianza, senza contestuale necessità di effettuare test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

L'Articolo 30, comma 2 (Estensione dell'esecuzione di test antigenici rapidi gratuiti agli alunni delle scuole primarie) estende, agli alunni delle scuole primarie, la misura, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2. L'autorizzazione di spesa per l'esecuzione gratuita di test antigenici alla popolazione scolastica è incrementata di 19,2 milioni di euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32 del presente DL.

POLITICHE ABITATIVE

Il DL 4/2022 non interviene con misure in tema di disagio abitativo, acuito dalla crisi pandemica, sul quale incide in questa fase l'emergenza dettata dalla previsione della Legge 69/2021 di conversione del D.L. 41/2021 di procedere con l'esecuzione degli sfratti: solo nel 2019, ultimo dato del Ministero dell'Interno disponibile, le richieste di esecuzione presentate sono state oltre 100mila.

È necessario intervenire con adeguate misure che incidano sulla emergenza sfratti per morosità incolpevole dopo la cessazione delle misure di proroga delle esecuzioni forzate riprese in maniera generalizzata dal 1 gennaio 2022.

Del resto la sentenza n. 213 del 2021, pur ritenendo la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili da "ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale" lascia in capo al legislatore "ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare altre misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato".

Mancano, al contrario, sia incentivi e aiuti alle famiglie in affitto, che ristori ai proprietari che accettino di rinegoziare i canoni e graduare l'esecuzione dello sfratto

È necessario prevedere prioritariamente un rifinanziamento e una programmazione stabile dei fondi per il sostegno alle locazioni e per la morosità incolpevole, che non riescono attualmente a far fronte alla domanda reale, e che, se incrementati almeno per ulteriori 250 milioni di euro, possono rappresentare una misura che affronta ex ante il problema della difficoltà nel pagamento dei canoni per incompatibilità con i redditi o per sopraggiunte condizioni.

Parte del fondo deve essere utilizzato per sostenere i proprietari disponibili a graduare l'esecuzione delle procedure di sfratto e incentivare la rinegoziazione dei canoni, favorendo protocolli di graduazione programmata delle esecuzioni tra Prefetture, Comuni, associazioni di rappresentanza dei proprietari e sindacati degli inquilini, come già indicato da una precedente circolare del Ministero dell'Interno, in gran parte inattuata. A tal fine indicazioni specifiche devono essere dettate sulle modalità di graduazione dei provvedimenti esecutivi stesse, con la previsione di una Cabina di regia che applichi i protocolli composta dalle istituzioni territoriali e dalle rappresentanze sindacali di inquilini e proprietà.

Va introdotto un ulteriore incremento della detrazione sui canoni pagati dagli inquilini con redditi inferiori ai 30 mila euro, che la legge di bilancio 2022 ha limitato alla pur giusta detrazione a favore

dei giovani under 31, senza intervenire nel quadro complesso delle detrazioni previste per tutta la platea degli inquilini, che rimangono inalterate nella loro attuale entità.

Tali misure potrebbero permettere, incentivandoli, percorsi di reale graduazione delle esecuzioni e di passaggio da casa a casa per incidere su un'emergenza che si aggrava e che, se non adeguatamente affrontata, rischia di aumentare il conflitto sociale.

SISMA

Articolo 22, commi 3-5 (Sospensione dei pagamenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017). I commi 3 e 4 dell'articolo 22 differiscono dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, il termine di sospensione dei pagamenti dovuti dai titolari di attività economiche e produttive e dai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, incluse le attività economiche e le prime case di abitazione, inagibili o distrutte, localizzate nella c.d. "zona rossa", nonché la sospensione automatica nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all'esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti. Il comma 5 dispone sugli oneri derivanti dalla attuazione delle suddette previsioni nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.

L'Articolo 28 (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) modifica la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in luogo delle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (art. 121 del decreto Rilancio), escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari, ad esclusione dei crediti oggetto di cessione o sconto in fattura fino al 7 febbraio 2022, per i quali viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti.

Il tema delle irregolarità nell'ambito degli interventi legati al Superbonus 110% è oggetto di forte attenzione. La CGIL si è già espressa più volte sulla necessità di correttivi di una misura che avrebbe dovuto essere ricalibrata nei suoi effetti distorsivi e finalizzata a sostenere, in particolare, strutturalmente l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica e i bassi redditi.

Si pone sicuramente la necessità di controlli stringenti in grado di eliminare gran parte delle frodi legate ai cantieri fantasma e alle cessioni di crediti.

Questo tuttavia non deve produrre un blocco della misura, prorogata solo un mese fa dalla Legge di Bilancio, soprattutto rispetto a lavori già in itinere e alle conseguenze possibili su imprese che operano regolarmente e cittadini, soprattutto a bassi redditi, che rischiano, non potendo usufruire direttamente della detrazione del 110%, di venir esclusi.